



## LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA” ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE: SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652

SEDE SUCCURSALE : SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE

Via Donatello, 80 - Tel.095/6136083 Fax 095/7694523 - C.F. 80012580876 - Cod. Mecc.: CTPC01000A

E-mail : [ctpc01000a@istruzione.it](mailto:ctpc01000a@istruzione.it) – PEC : [ctpc01000a@pec.istruzione.it](mailto:ctpc01000a@pec.istruzione.it)

Sito Web Scuola:

[www.liceovergadrano.edu.it](http://www.liceovergadrano.edu.it)



CIRCOLARE N. 16

*AI DOCENTI*

*AL DSGA*

*ALLA SEGRETERIA - DIDATTICA*

*AL SITO – A.T. – DISPOSIZIONI GENERALI*

*SEDE*

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE. ASSENZE INGIUSTIFICATE – DECRETO CAIVANO**

### PREMESSA

L’approvazione della Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12) determina un severo inasprimento delle sanzioni nei confronti delle famiglie che non vigilano sull’adempimento obbligo scolastico. Ciò comporta anche degli adempimenti per le Istituzioni scolastiche, dal momento che la legge assegna ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci un ruolo di vigilanza e di intervento sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

### IL QUADRO NORMATIVO

Il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all’art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato “vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione”, introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.).

Con propria nota 16722/2024, recante oggetto “Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. Decreto Caivano”, l’USR per la Sicilia ha fornito indicazioni in merito, al fine di consentire un’applicazione uniforme della nuova disciplina e garantire un’efficace attuazione della norma.

### **COSA PREVEDE LA NORMA IN CASO DI MANCATA ISCRIZIONE O ASSENZE INGIUSTIFICATE SUPERIORI A 15 GIORNI**

La normativa vigente<sup>1</sup> prevede che “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria”, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo.

La legge in oggetto assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci.

<sup>1</sup> Legge 296/2006 all’art. 1 c. 622

Si riassumono sotto le azioni che devono essere messe in atto dai vari soggetti coinvolti alla luce delle novità introdotte dalla Legge 159 del 13.11.2023<sup>2</sup> e le sanzioni<sup>3</sup> previste nei confronti della famiglia o Responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (r.o.d.i.).

<b>1. ADEMPIMENTI INTRODOTTI DALLA L. 159/23</b>		
<b>MODALITÀ DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO</b>	<b>ADEMPIMENTI SOGGETTI COINVOLTI</b> <i>Ai sensi art. 114 comma 1 del D.lgs. 297/94 modificato da L. 159/23.</i> <i>In corsivo e in blu sono indicati gli adempimenti ulteriori assunti ai sensi della nota USR Sicilia 16722/2024</i>	<b>SANZIONI A CARICO DEL RESPONSABILE OBBLIGO DI ISTRUZIONE (R.O.D.I. - GENITORI)</b>
<b>MANCATA ISCRIZIONE</b>  Situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione	<p><b>IL DIRIGENTE SCOLASTICO</b></p> <p>trasmette al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso l'istituzione scolastica; (L'adempimento sarà superato non appena sarà attiva l'ANIST, Anagrafe nazionale dell'istruzione, che consentirà l'accesso diretto ai dati da parte del Sindaco).</p> <p><b>IL SINDACO</b></p> <p>ammonisce il r.o.d.i (famiglia) invitandolo ad ottemperare alla legge.</p>	<p>Se la famiglia non conduce a scuola il minore entro una settimana o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., con denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario.</p> <p>La sanzione prevista a carico del r.o.d.i., ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p., è la reclusione fino a due anni.</p>

<sup>2</sup> La legge n. 159 del 13 novembre 2023, ha introdotto le seguenti modifiche all'art. 114 del d.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle leggi sulla scuola):

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.**

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'**articolo 331 del codice di procedura penale** se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'**articolo 331 del codice di procedura penale** in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'**articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.**

<sup>3</sup> La legge n. 159 del 13 novembre 2023, ha introdotto le seguenti modifiche all'art. 114 del d.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle leggi sulla scuola). Gli esercenti che non si assicurino della regolare frequenza incorrono nel reato previsto dall'art. 570 ter del codice penale.

**Art. 570 ter. c.p.**

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a due anni.**

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a un anno.**

<p style="text-align: center;"><b>ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE</b></p> <p>Situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, <b>senza giustificati motivi</b> o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, <b>senza giustificati motivi</b>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>IL COORDINATORE DI CLASSE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>monitora costantemente le assenze (vedasi sotto, paragrafo 2 – Procedure introdotte dall'USR Sicilia)</i></li> <li>• <i>raggiunti 15 giorni di assenze ingiustificate o non validamente giustificate in tre mesi avvisa DS e Referente per la dispersione – Allegato 1 – Segnalazione del docente per inadempimento obbligo di frequenza;</i></li> <li>• <i>se l'alunno riprende a frequentare, avvisa DS e Referente per la dispersione utilizzando sempre l'Allegato 1.</i></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>IL DIRIGENTE SCOLASTICO,</b> in caso di assenze superiori a 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di 3 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>invia comunicazione alla famiglia (Allegato 2 – Sollecito ripresa immediata della frequenza)</i></li> <li>• <i>convoca il GOSP.</i></li> </ul> <p>Se entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione lo studente non riprende la frequenza o il genitore non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi le assenze, il dirigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>dà comunicazione al Sindaco (Allegato 3 – Segnalazione del DS al Sindaco);</i></li> <li>• <i>dà comunicazione all'O.P.T.<sup>4</sup></i></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>IL SINDACO</b> ammonisce il r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.</p>	<p>Se la famiglia non conduce a scuola il minore entro una settimana o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata frequenza del minore, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., con denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario.</p> <p>La sanzione prevista a carico del r.o.d.i., ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p., è la reclusione fino a un anno.</p>
--	--	---

**2. PROCEDURE INTRODOTTE DALL'USR SICILIA, PER LA PREVENZIONE DELLA FREQUENZA IRREGOLARE TRAMITE L'AZIONE DEGLI OPT (NOTA USR SICILIA PROT. 16722/2024)**

RISCHIO DISPERSIONE	ITER SEGUITO DALLA SCUOLA
<p><b>FREQUENZA IRREGOLARE</b></p> <p>Studenti assenti per sette giorni anche non consecutivi nel corso di un mese</p>	<p style="text-align: center;"><b>IL COORDINATORE DI CLASSE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>monitora costantemente le assenze, dandone comunicazione mensile<sup>5</sup> al Referente per la dispersione - F.S. 4;</i></li> <li>• <i>in caso di frequenza irregolare, informa il Referente, il DS e chiede supporto all'O.P.T.;</i></li> <li>• <i>raggiunti i 7 giorni di assenze ingiustificate in un mese avvisa DS e Referente per la dispersione (Allegato 4 – Modello segnalazione frequenza irregolare);</i></li> </ul> <p>Anche in caso di alunni di età superiore a 16 anni, per quanto non rientranti nella fattispecie di cui alla presente Circolare, in caso di assenze superiori a 10 giorni nell'arco di un mese non giustificate o non validamente giustificate è necessario dare comunicazione alla famiglia utilizzando l'<b>Allegato 5 – Sollecito adempimento obbligo formativo</b>.</p> <p>In tal caso sarà il Coordinatore di classe a fornire comunicazione alla segreteria-didattica.</p>

<sup>4</sup> Operatore Psicopedagogico Territoriale in servizio presso gli Osservatori d'Area contro la dispersione scolastica

<sup>5</sup> A tal fine stampa report dal R.E. Le modalità verranno indicate dal Responsabile del R.E.

	<p style="text-align: center;"><b>IL DIRIGENTE SCOLASTICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• informa l'Osservatorio d'Area</li> <li>• fornisce comunicazione alla famiglia <i>Allegato 5 – Sollecito adempimento obbligo scolastico.</i></li> </ul> <p>Se entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione lo studente non riprende la frequenza o il genitore non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi le assenze, il dirigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>dà comunicazione all'O.P.T.<sup>6</sup> e all'Osservatorio d'Area</i></li> </ul>
--	--

Per una più agevole applicazione delle norme sopra riportate, si riepilogano gli adempimenti dei docenti e della Segreteria – didattica e la modulistica da utilizzare.

ADEMPIMENTI COORDINATORE	ADEMPIMENTI SEGRETERIA/DS
	Predisporre e trasmettere al Sindaco per conto del DS, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso l'istituzione scolastica.
<i>(Ai sensi della nota USR)</i> Quando l'alunno in obbligo di istruzione (fino a 16 anni) o in obbligo formativo (più di 16 anni) raggiunge i <b>7 giorni di assenze</b> ingiustificate o non validamente giustificate in un mese, avvisa DS e Referente per la dispersione utilizzando l' <b>Allegato 4 – Segnalazione frequenza irregolare</b>	La Segreteria, ricevuta la segnalazione di cui all'allegato 4, predisporre, mette alla firma del DS e invia alle famiglie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Allegato 5 – Sollecito adempimento obbligo scolastico</b></li> <li style="text-align: center;">oppure</li> <li>• <b>Allegato 6 – Sollecito adempimento obbligo formativo</b></li> </ul>
<i>(Ai sensi del Decreto Caivano)</i> Se l'alunno in obbligo di istruzione (sino ai 16 anni) raggiunge <b>15 giorni di assenze</b> ingiustificate o non validamente giustificate in tre mesi avvisa DS e Referente per la dispersione, utilizzando l' <b>Allegato 1 – Segnalazione del docente per inadempimento obbligo</b>	La Segreteria, ricevuto l'Allegato 1, compila l' <b>Allegato 2</b> e lo invia alla famiglia. Compila l' <b>Allegato 7 - file excel</b> in cui viene monitorata la situazione degli alunni segnalati, e annota la data entro la quale l'alunno deve riprendere la frequenza
Se l'alunno in obbligo di istruzione riprende a frequentare, avvisa DS e Referente per la dispersione utilizzando sempre l' <b>Allegato 1.</b>	La Segreteria aggiorna l'Allegato 7
Se l'alunno in obbligo di istruzione non riprende a frequentare, avvisa la Segreteria	La Segreteria, appurato che l'alunno non ha ripreso la frequenza, compila l' <b>Allegato 3 – Segnalazione del DS al Sindaco.</b> Aggiorna l'allegato 7. Nel caso in cui, entro 20 giorni, il Sindaco non fornisca riscontro, fornisce comunicazione alla Procura della Repubblica, utilizzando modulistica già in possesso della scuola.
ALLEGATI DI INTERESSE DEI DOCENTI: N. 1 e N. 4	ALLEGATI DI INTERESSE DELLA SEGRETERIA/DIREZIONE N. 2, 3, 5, 5, 7

L'oggetto della comunicazione del docente, ove effettuata per email, deve essere sempre quella del modello utilizzato (Ad esempio *Allegato 1 – Segnalazione ....*).

La segnalazione al Sindaco e/o alla Procura deve essere effettuata ovviamente anche e soprattutto nel caso di assenze non giustificate o non validamente giustificate superiori a ¼ del monte ore.

#### ALLEGATI

**Allegato 1 - Segnalazione del docente per inadempimento obbligo scolastico.**

Allegato 2 - Sollecito ripresa immediata frequenza (dirigente scolastico)

Allegato 3 – Segnalazione del DS al Sindaco

<sup>6</sup> Operatore Psicopedagogico Territoriale in servizio presso gli Osservatori d'Area contro la dispersione scolastica

**Allegato 4 – Segnalazione del docente di frequenza irregolare**

Allegato 5 – Sollecito adempimento obbligo scolastico

Allegato 6 – Sollecito adempimento obbligo formativo

Allegato 7 – File excel per monitoraggio

Gli allegati sopra elencati sono pubblicati sul sito, in Documenti – Documentazione personale scolastico.

**Adrano, 13/09/2024**

***IL DIRIGENTE SCOLASTICO***

*Prof.<sup>ssa</sup> Loredana Lorena*

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. 39/93)*